

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione lavoro

Il Magistrato Coordinatore

80006750808 - TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROT. 1499/20 29 MAR 2020
RESP. PROC.
COLL. FIS.

Oggetto: Misure nel periodo di emergenza epidemiologica Covid 19. Differimento termini per lo svolgimento della visita medica nelle operazioni dei Consulenti tecnici d'ufficio nei procedimenti pendenti presso la Sezione Lavoro .

1. E' pervenuta segnalazione di possibili difficoltà, in taluni casi, da parte dei sanitari incaricati di svolgere operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, nei procedimenti pendenti presso la Sezione lavoro, per l'espletamento della visita medica peritale atteso che nel corrente periodo hanno vigenza, per gli ambienti destinati ad attività medico legali, particolari requisiti di idoneità atti a prevenire i rischi da contagio Covid 2019.

In materia risultano impartite disposizioni dal D.P.C.M 8 marzo 2020 in attuazione del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 nonché le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.20 del 27 marzo 2020, n.35 del 24 aprile 2020, n.40 del 06 maggio 2020 e n.43 del 17 maggio 2020 e la n. 44 del 18 maggio 2020

E' stata evidenziata l'esigenza di differire l'inizio delle operazioni peritali al fine di adeguare, o individuare, i locali e gli strumenti per renderli conformi alle normative ed ai provvedimenti ancora vigenti finalizzati a prevenire fatti di contagio da COVID 19.

2. Quanto segnalato merita certamente attenzione per i riflessi sul corso processuale delle controversie, per cui appare opportuno adottare un provvedimento organizzativo che possa agevolare l'uniformità di indirizzo della Sezione .

Questo Tribunale ha già emanato per il settore civile disposizioni (comunicazione prot 872/20 e, più di recente, prot. N. 75/20 e n. 1271/20 del 7.5.2020) con le quali anche le attività dei CTU e degli altri ausiliari sono state ritenute soggette alla sospensione dei termini nel periodo dal 9 marzo al 22 marzo , poi prorogato fino all' 11 maggio 2020.

Inoltre sono state impartite raccomandazioni, ai magistrati, di tener conto del momento eccezionale di obbiettivo disagio per le valutazioni spettanti in materia di applicazione dell'art 195 cpc, ed ai consulenti ed agli ausiliari di far presente , in via telematica , criticità inerenti alla gestione delle operazioni ad essi demandate .

3.Va preso atto che è decorso il predetto periodo di sospensione ed occorre riprendere il corso delle attività processuali, comprese le operazioni peritali.

PROT. 1510
25.5.2020

Presso la Sezione lavoro in atto sono pendenti termini di espletamento di incarichi di CTU medica in numero elevato, per la maggior parte concentrati nei procedimenti di A.t.p.o di cui all'art 445 bis cpc .

Si tratta di visite mediche stabilite nelle udienze tenute nei mesi antecedenti all'inizio della sospensione dei termini disposta dall'art. 83 d.l.18 del 2020.

E'però realistico che, pur essendo cessato il periodo di sospensione dei termini, la progressiva riapertura delle attività ancora non possa consentire l'approntamento e la disponibilità, già nel breve tempo, di ambienti, di dispositivi e di strumenti conformi agli attuali standard di sicurezza .

4. Appare dunque necessario assumere , rispondendo alla problematica di cui sopra, una determinazione da valere per tutti i procedimenti presso la Sezione lavoro salvo ragioni assolutamente eccezionali di natura cautelare , che valga a consentire ai CTU sanitari, ove presentassero le suddette difficoltà, di poter avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio o il completamento della visita medica laddove non siano già nella disponibilità di locali, dispositivi e strumenti a norma delle vigenti prescrizioni al fine di prevenire i contagi da COVID 19

Pertanto al fine di rispondere alle esigenze sopra descritte, di intesa con tutti i Magistrati della Sezione, si comunica la seguente indicazione :

*“fatta salva una richiesta dello stesso CTU di un termine più ridotto , **il termine di differimento massimo**, per consentire eventuali interventi, opere o soluzioni allocative alternative che possano consentire l'attuazione delle operazioni di visita medica peritale con tutte le garanzie di sicurezza ambientale prescritte, è **fissato non oltre il 30 giugno 2020** “.*

5. Resta sempre auspicabile la leale collaborazione tra le varie componenti del processo al fine di individuare e porre in essere soluzioni pratiche improntate ad una fattiva interlocuzione e determinazione e che consentano nel comune e superiore interesse della Giustizia di pervenire al pieno e tempestivo accertamento delle condizioni cliniche per assolvere un così rilevante incombente processuale qual è l'accertamento peritale .

IL CTU interessato, ove intenda avvalersi di tale differimento, avrà onere di comunicarlo al magistrato procedente a mezzo di deposito telematico .

I magistrati della Sezione lavoro provvederanno ad assumere i relativi provvedimenti di autorizzazione alla proroga dei termini attenendosi, di regola alle disposizioni del presente provvedimento.

Attesa però l'attuale situazione di aggiornamento dei ruoli d'udienza per via della istituzione di presidi ridotti di cancelleria è prevedibile che il rinvio della udienza sulla singola causa

possa essere non corrispondente ai termini risultanti dalla proroga .

Siffatta evenienza sarà gestita dai Magistrati secondo le necessarie decisioni giudiziali e potrà all'esito comportare , ove per effetto della proroga non fosse possibile acquisire entro l'udienza la completa elaborazione peritale, un rinvio della causa secondo le circostanze del caso concreto .


6. Il presente atto viene depositato presso la Segreteria del Tribunale per la trasmissione al sig Presidente del Tribunale con preghiera di inoltrare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria nonché adottare le altre forme di pubblicazione che riterrà opportune .

In allegato : modello di istanza di proroga che potrà essere utilizzato dai Ctu e dagli ausiliari per la richiesta/comunicazione al magistrato procedente .

Reggio Calabria 27.5.2020

Il magistrato Coordinatore Sezione lavoro

Dr Arturo D'Ingianna



V^o di consegna al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
ed al Consiglio dell'Ordine
dei Medici Chir. R.P.

R. n. 28 - 5 - 2020

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Mariagrazia ARENA



ISTANZA DI PROROGA INIZIO OPERAZIONI PERITALI IN FASE DI “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

Il sottoscritto dott. _____ nato a _____
il __/__/__,

CTU nella causa RG _____/_____ pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria
Sez. Lavoro Previdenza / Civile, innanzi al Giudice Dott./dott.ssa _____
prestato formale giuramento all’udienza del __/__/__
ha fissato l’inizio delle operazioni in data __/__/__

Preso atto:

*Che il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;**

*Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, art.32 comma 3; e presa visione delle seguenti ordinanze elencate

- 1) Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°20 del 27 marzo 2020;
- 2) Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°35 del 24 aprile 2020;
- 3) Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°40 del 06 maggio 2020;
- 4) Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°43 del 17 maggio 2020;
- 5) Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 44 del 18 maggio 2020

*Che con successiva comunicazione - Prot. n°872/20 e successive proroghe - il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Maria Grazia Arena, informava i CTU, Ausiliari ed Ordini professionali che *“devono ritenersi compresi nella sospensione dei termini per il periodo dal 9 marzo al 22 marzo e successiva proroga fino al 11 maggio 2020 anche le attività dei Consulenti Tecnici ed Ausiliari del Giudice...”*;

Atteso che:

Nel DPCM dell’8 marzo 2020 art. 3 n°1 lettera b è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero

con stati di immunodepressione congenita o acquisita (persone fragili), di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

I periziandi da sottoporre a visita medica sono “**persone fragili**” portatori di patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.

Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10% del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla **pandemia**. (cfr Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. INAIL).

Per tutto quanto sopra esposto:

al fine di predisporre misure di prevenzione atte a garantire i criteri organizzativi minimi e/o la rimodulazione della postazione di lavoro, così per come previsto dalle Ordinanze del Presidente della Regione n°35- 40 ;

si chiede che l’Ill.mo Giudice adito nella causa Lavoro Previdenza /Civile

RG _____

promossa

da _____ contro _____

Voglia disporre la proroga dell’Inizio delle operazioni peritali in data ___ / ___ / ___

h ___ / ___ presso _____

Sarà onere dello scrivente CTU comunicare la data delle IOP, a mezzo PEC, alle parti interessate entro i termini previsti *ex lege*.

Reggio Calabria ___ / ___ / ___ dott. _____